

**CONVENZIONE QUADRO  
per la collaborazione culturale, scientifica e didattica**

T R A

Centro Universitario di Studi sui Trasporti Euromediterranei "Elio Fanara" (CUST) dell'Università degli Studi di Messina, con sede e domicilio fiscale in Messina (98122), Via Consolato del Mare, 41, Palazzo Mariani, C.F. 80004070837, rappresentato dal Direttore del Centro, Prof.ssa Francesca Pellegrino, nata a Messina il 15/09/1959, domiciliata per la sua carica presso la sede del Centro, d'ora in poi denominato CUST

E

Centro Studi S.T.A.S.A. (Trasporto Aereo Sicurezza & Ambiente), con sede legale in Roma, via Daniele Manin, 55, C.F. 97686960580, rappresentato dal Presidente, Com. Antonio Chialastri, nato a Roma il 21/01/1965, domiciliato per la sua carica presso la sede del Centro, d'ora in poi denominato "S.T.A.S.A.",

PREMESSO

- che il CUST, centro di ricerca e di servizio di interesse generale dell'Ateneo di Messina, ha lo scopo di promuovere studi giuridici, tecnici ed economici, di svolgere attività di ricerca e consulenza, nonché di realizzare attività didattico-formativa nel settore dei trasporti;
- che in data 17 dicembre 2013 è stata stipulata una convenzione quadro tra il CUST e STASA per la collaborazione culturale, scientifica e didattica;
- che in virtù di detta convenzione è stata svolta negli anni un'intensa attività di collaborazione scientifica, sia di formazione che didattica e di ricerca;
- che in data 13/6/2022 è stato approvato un nuovo statuto di STASA;
- che il nuovo Statuto di STASA prevede tra i suoi scopi "*svolgere un'attività di supporto per le istituzioni, le organizzazioni operanti nei sistemi complessi, nonché le persone fisiche e giuridiche che possano trarre vantaggio dalla sinergia con il centro studi.....*" e in ogni caso tutte le finalità descritte dall'art. 2 dello Statuto di STASA a suo tempo depositato presso la segreteria del CUST.
- che tali scopi sono pienamente coerenti con l'attività svolta dal CUST;
- che è interesse comune del CUST e di S.T.A.S.A. proseguire la collaborazione sul piano culturale, scientifico e didattico-formativo, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, di gestione e didattica;
- che pertanto CUST e STASA intendono confermare la citata convenzione del 17 dicembre 2013, che viene di seguito reiterata.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Il presente accordo ha l'obiettivo di sviluppare la cooperazione tra CUST e S.T.A.S.A., nei settori di interesse comune, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica e di progetti di alta formazione nel settore del trasporto aereo.

Gli enti designeranno, di comune accordo, un responsabile per ogni singolo programma o progetto.

Art. 3

La collaborazione, a titolo esemplificativo, potrà svolgersi nelle forme sotto indicate:

- co-organizzazione di Master e corsi di alta formazione e qualificazione nel settore;
- cooperazione nelle attività didattico-formative in materia;
- collaborazione per la realizzazione di studi, ricerche e consulenze;
- co-organizzazione di attività culturali (convegni, seminari, workshop, conferenze);
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca e formazione, nazionali e/o internazionali;
- realizzazione di pubblicazioni;

- tirocini formativi e di orientamento rivolti a corsisti di Dottorati, Master di I e II livello o di Corsi di alta formazione in materia di trasporto aereo e a laureati che abbiano dimostrato interesse per il settore e che hanno fatto richiesta di partecipazione ad un tirocinio professionalizzante, entro 12 mesi dalla laurea o dal conseguimento della specializzazione post-laurea.

#### Art. 4

Quanto all'attività di formazione, le parti convengono di organizzare congiuntamente master, seminari, corsi o cicli di corsi di alta formazione e/o di alta qualificazione e/o di perfezionamento nel settore del trasporto aereo, anche in lingua inglese, destinati a studenti, personale dipendente, professionisti, operatori privati e della pubblica amministrazione interessati.

I corsi, di diversa durata, potranno realizzarsi anche in forma ciclica, con varie edizioni, con sede a Messina oppure in altre città italiane e/o – laddove possibile – mediante fondi comunitari, regionali o ministeriali, erogati a seguito della partecipazione a bandi pubblici.

#### Art. 5

Per le attività di ricerca, culturali e didattico-formative da svolgersi a Messina, il CUST si impegna a mettere a disposizione la propria sede di via Consolato del Mare, 41 e/o altre strutture dell'Ateneo.

S.T.A.S.A. si impegna a mettere a disposizione – laddove richiesto – strutture nella disponibilità del Centro, in Roma, per lo svolgimento di talune attività didattiche organizzate in collaborazione col CUST.

Per attività da svolgersi in altre città italiane, saranno concordate di volta in volta le sedi più opportune, secondo le modalità individuate negli accordi specifici.

Entrambe le parti si impegnano a mettere, altresì, a disposizione competenze professionali e quant'altro nella disponibilità delle stesse.

#### Art. 6

CUST e S.T.A.S.A. si impegnano ad assicurare uno scambio costante di informazioni e dati, anche mediante un collegamento dei rispettivi siti internet, e a favorire iniziative comuni e forme di integrazione nella cooperazione nazionale ed internazionale, sia sul piano didattico che scientifico.

#### Art. 7

CUST e S.T.A.S.A. concordano *a priori* di rispettare, per ogni progetto, un opportuno livello di "riservatezza" delle informazioni scambiate che, salvo esplicita previsione in tal senso, non sono divulgabili.

#### Art. 8

La presente Convenzione avrà durata di 3 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e si intenderà rinnovata tacitamente, salvo che una delle parti non dia comunicazione di voler recedere con almeno sei mesi d'anticipo sulla data di scadenza.

#### Art. 9

Qualsiasi modifica e integrazione della presente convenzione, o aggiunta di protocolli esecutivi, dovrà essere concordata tra CUST e S.T.A.S.A. e resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo, che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da entrambe le parti.

#### Art. 10

CUST e S.T.A.S.A. concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile in questo modo raggiungere un accordo, CUST e S.T.A.S.A. dichiarano di accettare le decisioni sulla controversia, formulata da un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due, ognuno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra loro.


#### Art. 11

La presente convenzione, redatta in triplice copia, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

Essa è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, tabella seconda, del D.P.R. n. 642/72.

Messina, 19/7/2022

Direttore del CUST  
Prof.ssa Francesca Pellegrino



Presidente di S.T.A.S.A  
Com. Antonio Chialastri

